

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

*Approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 2 del 16.02.2017  
Modificato con Delibera Consiglio Provinciale n. 5 del 18/02/2019*

## **SOMMARIO**

### **CAPO I**

#### **COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI pag. 1**

Art. 1 - Costituzione dei Gruppi Consiliari pag. 1

Art. 2 –Presidenza dei Gruppi consiliari pag. 1

Art. 3 – Sede e attività dei Gruppi Consiliari pag. 2

### **CAPO II**

#### **CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO pag. 2**

Art. 4 – Costituzione e competenze della Conferenza dei Capigruppo pag. 2

Art. 5 - Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo pag. 3

### **CAPO III**

#### **LE COMMISSIONI CONSILIARI E IL LORO FUNZIONAMENTO pag. 3**

Art. 6 – Commissioni Permanenti e Temporanee pag. 3

Art. 7 – Denominazione e competenze Commissioni Permanenti pag. 4

Art. 8 – Commissioni Permanenti pag. 4

Art. 9 – Nomina e composizione delle Commissioni permanenti pag. 4

Art. 10 – Revoca del Presidente e del Vice Presidente pag. 5

Art.11 - Commissioni Temporanee pag. 5

Art.12 – Commissioni di Indagine pag. 6

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## Capo I

### Costituzione Gruppi Consiliari

#### Art.1

##### *Costituzione Gruppi Consiliari*

1. I consiglieri eletti in una medesima lista, qualunque sia il loro numero, costituiscono di norma un gruppo consiliare, anche se la denominazione originaria dovesse modificarsi nel corso della tornata amministrativa.
2. Possono essere costituiti gruppi composti da un unico consigliere. In ogni caso la costituzione di un gruppo composto da un unico consigliere non può comportare l'aumento della spesa complessiva per il funzionamento dei gruppi consiliari.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio anche a seguito di surroga devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire. Tale termine, solamente in sede di prima applicazione successiva alla approvazione del presente regolamento, decorre dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione. In tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione formale al consiglio, depositando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo consiliare al quale intende aderire.
5. I consiglieri che non dichiarano entro il termine di cui al comma 3 la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo misto.
6. Se uno o più consiglieri decidono di recedere dal proprio gruppo senza confluire in alcuno dei gruppi esistenti, entrano a far parte di diritto nel gruppo misto a meno che non dichiarino di costituirsi in un gruppo con una distinta qualifica politica. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
7. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
8. Ciascun gruppo ha rappresentatività pari al numero dei consiglieri facente parte del gruppo.
9. Il mutamento della composizione dei gruppi consiliari produce effetti nei confronti della rappresentatività dei gruppi medesimi nelle composizioni delle commissioni permanenti mediante modifica della loro composizione.

#### Art. 2

##### *Presidenza dei Gruppi Consiliari*

1. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, In assenza di tale comunicazione, è considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
2. I Gruppi possono designare un Vice Capogruppo.

### **Art. 3**

#### ***Sede e attività dei Gruppi Consiliari***

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati idonei locali con provvedimento del Presidente.
2. I gruppi si avvalgono della collaborazione degli uffici della Provincia per l'espletamento del loro mandato, in particolare gli uffici tramite il dirigente competente per materia sono tenuti a :
  - a) fornire ai gruppi ed ai consiglieri le informazioni da loro richieste in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare e alla giurisprudenza attinenti alle materie ed argomenti trattati o di prossima trattazione da parte del consiglio, nonché le altre informazioni necessarie per l'esercizio del potere di iniziativa o per la presentazione di integrazioni, interpellanze o mozioni;
  - b) fornire, su richiesta, dei gruppi e dei consiglieri, i provvedimenti adottati dell'Ente e gli atti preparatori in essi richiamati.
3. Ai gruppi consiliari sono concesse gratuitamente le sale di proprietà provinciale per iniziative afferenti i loro compiti istituzionali compatibilmente con le esigenze dell'Ente. Esse vengono concesse dall'ufficio Segreteria organi di governo nel rispetto delle priorità eventualmente stabilite dai regolamenti vigenti.

## **Capo II**

### **Conferenza dei Capigruppo**

### **Art. 4**

#### ***Composizione e competenze della Conferenza dei Capigruppo***

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, la Conferenza è presieduta dal vice Presidente. In essa sono rappresentati i Gruppi consiliari presenti in Consiglio provinciale ed assolve alle seguenti funzioni:
  - concorda il calendario delle sedute del Consiglio;
  - concorda i modi e i tempi della discussione, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale;
  - esprime il parere su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento o su conflitti di competenza tra organi dell'Ente e sugli argomenti sottoposti dal Presidente;
  - ogni altra proposta od iniziativa inerente i lavori del consiglio.
2. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo possono essere modificate dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

## **Art. 5**

### ***Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo***

1. La conferenza è convocata dal Presidente di norma con avviso scritto spedito almeno due giorni prima della seduta salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione può avvenire telefonicamente o tramite posta elettronica, in questo ultimo caso su richiesta formale del Consigliere.
2. La conferenza è validamente costituita quando siano presenti tanti componenti che rappresentano la metà dei consiglieri assegnati alla provincia. La conferenza assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti tenendo conto che capigruppo sono portatori di voto plurimo proporzionale alla rappresentanza del gruppo di appartenenza nel consiglio provinciale.
3. Le riunioni della conferenza vengono registrate tramite i supporti tecnologici istituzionali della Provincia della Spezia nel rispetto della disciplina normativa in materia di trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa e del rispetto della disciplina normativa in materia di riservatezza. La registrazione assume vocale documentazione ai sensi di legge.
4. Nell'ipotesi in cui gli argomenti in discussione concernono questioni riguardanti persone la verbalizzazione è sottratta all'accesso ed alla pubblicazione, nel verbale deve farsi constare che si è provveduto alla votazione per schede segrete e che la seduta è segretata.

## **Capo III**

### **Le Commissioni Consiliari e il loro funzionamento**

## **Art.6**

### ***Commissioni Permanenti e Temporanee***

1. Sono istituite in seno al Consiglio Provinciale le Commissioni Provinciali Permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.
2. Possono altresì essere istituite Commissioni Temporanee dal Consiglio Provinciale ed hanno funzione speciale, conoscitiva, propositiva ed ispettiva. Nella delibera istitutiva sono indicati l'oggetto e la durata, che non potrà comunque superare i sei mesi. Prima della scadenza del termine il Presidente della Commissione è tenuto a presentare una relazione conclusiva del lavoro svolto, che può contenere anche una motivata richiesta di proroga.

## **Art. 7**

### ***Denominazione e competenze Commissioni Permanenti***

1. In seno al Consiglio Provinciale sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

- 1° Commissione denominata “Affari Istituzionali, Bilancio”.

Avente competenza nelle seguenti materie: Politiche organizzative, Politiche finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Controllo di gestione.

- 2° Commissione denominata “Viabilità”.

Avente competenza nelle seguenti materie: Viabilità, Infrastrutture e trasporti.

- 3° Commissione denominata “Servizi di Area Vasta”.

Avente competenza nelle seguenti materie: Pianificazione territoriale, Urbanistica, Politiche scolastiche, Politiche comunitarie, ATO idrico.

- 4° Commissione denominata “Ambiente”.

Avente competenza nelle seguenti materie: Politiche ambientali, ATO rifiuti

2. Il Consiglio Provinciale può modificare il numero e le materie attribuite delle Commissioni Consiliari del comma che precede.

## **Art. 8**

### ***Commissioni Permanenti***

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono lavori preparatori per il Consiglio Provinciale, tali lavori si concludono con l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti resi tramite votazione.

2. Le Commissioni Consiliari sono organismi di consultazione sulle materie loro attribuite e perseguono lo scopo di consentire ai Commissari di partecipare attivamente all'esame e all'approfondimento delle questioni che successivamente saranno sottoposte alla deliberazione o all'attenzione del Consiglio.

3. Le Commissioni Consiliari vengono costituite all'inizio di ogni tornata amministrativa del Consiglio e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

4. I Presidenti delle Commissioni devono relazionare al Presidente ed al Consiglio Provinciale in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo alle questioni di maggior rilievo emerse nello svolgimento dei compiti ad esse demandanti, ogni qualvolta ne siano richiesti al Presidente anche eventualmente nella conferenza dei capigruppo.

## **Art. 9**

### ***Nomina e composizione delle Commissioni permanenti***

1. I componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti sono nominati con decreto dal Presidente tenendo conto delle designazioni dei Gruppi Consiliari e ciascun gruppo è rappresentato da un consigliere.

2. Le Commissioni eleggono, su convocazione del Presidente, nel proprio seno e con unica votazione effettuata per appello nominale e con voto limitato ad uno, il Presidente della Commissione ed il Vice Presidente. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni di presidenza sono svolte dal componente la commissione che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni del Consiglio Provinciale.
3. Ciascun Consigliere può essere eletto Presidente di una sola Commissione Consiliare.
4. Nel caso di revoca o di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, la Commissione procederà alla nomina del solo soggetto dimissionari o revocato.
5. Nell'ambito di ciascuna Commissione ogni gruppo consiliare ha la rappresentatività di un numero di voti pari a quello dei consiglieri che lo compongono.
6. In caso di impedimento di un componente a partecipare alla riunione, questi potrà essere sostituito da altro Commissario con delega sottoscritta fatta pervenire preventivamente al Presidente della Commissione.
7. Ogni Commissione è assistita da un segretario dipendente dell'Ente nominato dal Segretario Generale prima del relativo insediamento.
8. Il funzionamento delle Commissioni Permanenti e Temporanee è disposto dall'Art. 5.

#### **Art. 10**

##### ***Revoca del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni***

1. La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della legge, dello Stato e del Regolamento ed è votata dalla Commissione con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri rappresentati, sulla base di una richiesta motivata, sottoscritta dai commissari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri rappresentati. La richiesta presentata al protocollo dell'Ente ed inviata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed al Presidente della Commissione, è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la richiesta è posta ai voti a scrutinio segreto. Nella stessa seduta si procede alla nomina del soggetto eventualmente revocato.

#### **Art. 11**

##### ***Commissioni Temporanee***

1. Quando il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio stesso potrà deliberare la costituzione di Commissioni Consiliari Temporanee per l'esame di particolari affari di competenza del consiglio.
2. Le Commissioni Temporanee sono costituite con le medesime procedure e modalità previste per le Commissioni Permanenti, a meno che il Consiglio non decida diversamente all'atto della loro costituzione.
3. Alle Commissioni Temporanee possono essere attribuite funzioni di controllo o di garanzia. In quest'ultimo caso la Presidenza della Commissione è attribuita alle opposizioni con votazione attribuita esclusivamente alle stesse.

4 La deliberazione consiliare che le costituisce deve fissare il termine entro il quale le Commissioni Temporanee debbono riferire al Consiglio, con apposito documento, le risultanze alle quali sono pervenute.

## **Art. 12**

### ***Commissioni di Indagine***

1. La istituzione di Commissioni di Indagine è disciplinata dalla legge.
2. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni di Indagine è disciplinata dagli articoli che precedono tranne che per la durata che è fissata in sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione che ne decide l'istituzione.
3. Il Consiglio può motivatamente rinnovare ovvero prorogare la durata della Commissione nei casi di particolare rilevanza.
4. Al termine dei lavori la Commissione di Indagine riferisce al Consiglio sugli esiti dell'indagine presentando una relazione conclusiva votata a maggioranza. I Commissari che ritengano di non aderire alle conclusioni della relazione possono sottoscrivere un documento in cui esprimono le motivazioni del loro dissenso. Tale ultimo documento deve essere incluso nella relazione conclusiva a cura del Presidente della Commissione di indagine.